



**ORIGINALE**

13215/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Responsabilità  
civile

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 15636/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 13215

Dott. ANTONIO SEGRETO - Presidente -

Rep. C.L.

Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Consigliere -

Ud. 14/04/2015

Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

PU

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 15636-2012 proposto da:

CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA GREGORIO XI, 13, presso lo studio dell'avvocato  
MICHELE LIGUORI, che lo rappresenta e difende giusta  
procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2015

902


FONDIARIA SAI SPA, NOCERA ANNA MARIA, TORTORA  
MICHELE, TORTORA GIOVANNI, TORTORA FELICIA, TORTORA  
MARIA ANGELA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 497/2011 del TRIBUNALE di  
TORRE ANNUNZIATA, depositata il 26/05/2011, R.G.N.  
224/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO  
SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per  
l'accoglimento del 3° motivo di ricorso.

A long, thin, curved line drawn in black ink, starting from the upper left and extending towards the lower right. At the end of this line, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be the name 'R.' or similar.



### *Svolgimento del processo*

Il citò in giudizio Tortora Giovanni (conducente), Tortora Vincenzo (proprietario) e la Fondiaria SAI (assicuratrice del veicolo) per il risarcimento del danno subito dal proprio veicolo in occasione di un incidente stradale. Il GdP accolse l'eccezione della Fondiaria di difetto della legittimazione passiva e rigettò la domanda. Il Tribunale di Torre Annunziata accolse l'appello del e condannò la controparte a risarcirgli il danno. Propone ricorso per cassazione il in tre motivi. Non si difendono gli intimati. Il ha depositato memorie per l'udienza.

### *Motivi della decisione*

Il primo motivo censura la sentenza per non avere liquidato in favore del ricorrente il cd. danno da sosta tecnica, sul presupposto della mancata prova "che l'attore abbia erogato somme di denaro per noleggiare altro veicolo in sostituzione di quello inutilizzabile per l'esecuzione delle necessarie riparazioni".

Il motivo è fondato.

E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il c.d. danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo



necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04; 17963/02). Il giudice, nel rigettare la domanda sul rilievo della mancata prova circa la spesa sostenuta per il noleggio di altro veicolo, ha disatteso l'enunciato principio. La sentenza va cassata sul punto ed il giudice del rinvio procederà al nuovo esame della domanda, adeguandosi al principio di diritto enunciato.

Il secondo ed il terzo motivo lamentano, sotto il profilo dell'omessa pronunzia e sotto quello della violazione di legge e del vizio della motivazione, la mancata liquidazione del danno da ritardo, inteso come danno da lucro cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e liquidate a titolo di risarcimento del danno.

I motivi sono fondati. Infatti, il giudice avrebbe dovuto condannare i convenuti in solido al pagamento degli interessi sulla somma di € 2500,00 (liquidata all'attualità)



devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.

Anche questi motivi vanno, dunque, accolti ed il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione degli interessi nei sensi sopra detti.

Il giudice del rinvio provvederà, infine, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

*Per questi motivi*

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, nella persona di diverso magistrato, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015

L'Estensore

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 26.6.15. 2015.  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA